

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2866 del 05/06/2023
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA MONTANARI & GRUZZA SPA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2957 del 01/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.8580/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**MONTANARI & GRUZZA Spa**" – **Reggio Emilia**.

### IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**MONTANARI & GRUZZA Spa**" avente sede legale in Comune di **Sant'Ilario d'Enza – Via Roma n.90** - Provincia di Reggio Emilia, e stabilimento in comune di **Reggio Emilia – via Newton n.38** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di panna e burro pastorizzato, stagionatura, confezionamento e commercializzazione di formaggi DOP**, acquisita agli atti di ARPAE al PG/35768 del 05/03/2019, inviata nell'ambito di procedimento unico ai sensi dell'art.53 della LR n.24/2017, e le successive integrazioni acquisite il 22/07/2019;

Richiamato che tale domanda è stata presentata dalla Ditta "MONTANARI & GRUZZA Spa" all'interno del Procedimento Unico ai sensi dell'art 53 comma 1 lett b) della LR 24/2017 per "progetto di *ampliamento del complesso produttivo esistente dell'Azienda Montanari & Gruzza Spa, in variante alla pianificazione urbanistica vigente e conseguente adozione di variante specifica alla zonizzazione acustica ambientale*" per la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica, aderenti all'edificio esistente, destinati a spedizioni, blocco spogliatoi con servizi igienici e un nuovo reparto di confezionamento formaggi, e anche per la riorganizzazione degli spazi esterni, e che il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana di Reggio Emilia ha indetto Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 241/1990, per l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, nel contesto del quale si inserisce la presente autorizzazione unica ambientale;

Preso atto che in data 14/10/2019 è stata pubblicata la Delibera del Consiglio Comunale di Reggio Emilia, ID n.99 per la conclusione del procedimento di cui all'art.53;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la presente modifica di autorizzazione è relativa alla richiesta di aumento del volume annuo massimo scaricabile delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, passando dagli attuali 45.000 mc/anno a 70.000 mc/anno;

Preso atto che il tratto di fognatura pubblica esistente, che attraversa l'area aziendale della Ditta "Montanari & Gruzza Spa", sarà declassato a fognatura privata a servizio della Ditta stessa e che sarà realizzato ex novo un tratto di fognatura pubblica in gestione al Gestore IRETI Spa, in cui saranno recapitate, al nuovo punto S1, le acque reflue industriali oggetto della presente autorizzazione;

Acquisito al PG/138813 del 09/09/2019 il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativo allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato del 05/09/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**MONTANARI & GRUZZA Spa**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Newton n.38** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-6332 del 27/11/2017 adottata da ARPAE;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, inclusive delle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*firmato digitalmente*

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **“MONTANARI E GRUZZA Spa”** è autorizzata a:

- effettuare la modifica non sostanziale che consiste nell’ampliamento dello stabilimento esistente e lo spostamento in esso di una parte delle attrezzature di confezionamento prodotto finito, attualmente alloggiate nel reparto porzionatura. Le linee di confezionamento (macchine per il sottovuoto) non daranno origine ad alcuna emissione in atmosfera e le emissioni esistenti autorizzate non subiranno alcuna variazione quali/quantitativa; tuttavia per i generatori di vapore identificati come emissioni E1 ed E7, trattandosi di medi impianti di combustione, la Ditta dovrà adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs.183/2017, modificato successivamente dal D.Lgs.102/2020;
- svolgere l’attività di **produzione di panna e burro pastorizzato, stagionatura, confezionamento e commercializzazione di formaggi DOP** negli impianti ubicati in Comune di **Reggio Emilia – Via Newton n.38** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE PER LAVORAZIONI, PULIZIA ATTREZZATURE E MAGAZZINO FORMAGGIO DA 2254 KW A GAS METANO	2800	12	Emergenza	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)(**) (***)
E2	SFIATO LAVAGGIO SILOS BURRO	120	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	-----	-----	
E4-E5	SFIATO CONFEZIONAMENTO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E6	SFIATO DA VASCHE ACQUE REFLUE	600	(****)	8	Ammoniaca Solfuro di idrogeno COV (Espressi come COT)	< 2 < 5 < 50	
E7	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE PER LAVORAZIONI, PULIZIA ATTREZZATURE E MAGAZZINO FORMAGGIO DA 2325 KW A GAS METANO	2200	12	8	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)(**)
E8	CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA PER REPARTO CONFEZIONAMENTO FORMAGGIO DA 101 KW A GAS METANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell’All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E9	SFIATO CISTERNA A GASOLIO DA 10 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ai sensi dell’art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E10	GAS DI SCARICO GRUPPO ELETTROGENO DA 680 KW CAD. A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
(*) Adeguamento ai limiti ed alle prescrizioni di cui al D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione e del D.Lgs.102/2020 disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.							
(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Il valore di emissione per <b>il materiale particolato e gli ossidi di zolfo</b> si considerano rispettati nel caso di utilizzo di GPL o gas naturale.							
(***) Trattandosi di impianto d'emergenza, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(****) L'altezza di sbocco dei fumi deve essere individuata tenendo in considerazione l'altezza geometrica delle costruzioni circostanti al fine di garantire una ottimale dispersione dei medesimi.							

1) Per il controllo delle portate, del materiale particolato, dell'ammoniac, del solfuro di idrogeno, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e dei COV (Espressi come COT) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per gli impianti di combustione generanti le emissioni **E1-E7** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

3) Entro **90 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione (E1-E7) previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

4) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E1-E7**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

5) La Ditta è tenuta a prevedere un sistema di monitoraggio periodico per il mantenimento dell'efficienza/efficacia dell'impianto di abbattimento odori, i cui esiti dovranno essere inviati alla Scrivente ARPAE, al Comune e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Area Territoriale Reggio Centro.

6) La Ditta è tenuta ad adottare, per l'impianto di abbattimento, una procedura scritta che individui le modalità e i tempi di sostituzione dei carboni attivi e ad annotare su apposito registro tutte le operazioni di tali manutenzioni.

7) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.6 – 7. **Il primo campionamento sull'emissione E7 dovrà essere effettuato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**



8) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

9) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

12) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la

possibile  *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

13) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

14) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

16) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/214002 del 30/12/2022 e successive integrazioni acquisite in data 27/02/2023 al PG/34589.

17) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

**Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

La ditta era in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio locali e attrezzature, per un volume annuo massimo scaricabile di 45.000 m<sup>3</sup>. Recapitano al medesimo punto di scarico in pubblica fognatura anche le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti nello stabilimento.

La ditta, con il procedimento ai sensi dell'art.53, ha proceduto all'ampliamento della zona di confezionamento formaggi, la realizzazione di un nuovo spazio di spedizione ed una nuova area per servizi igienici e spogliatoi. In virtù di tali modifiche la ditta ha richiesto di poter incrementare il volume massimo scaricabile di acque reflue industriali in pubblica fognatura fino a 70.000 m<sup>3</sup>/anno.

A seguito dell'ampliamento non è prevista alcuna modifica del ciclo produttivo ma saranno implementate le reti di raccolta delle acque nere e delle acque meteoriche esistenti per poter servire le nuove strutture in progetto. Il punto di scarico delle acque reflue industriali è definito, nella planimetria di progetto, come S1 e recapita nella pubblica fognatura.

Sotto l'area cortiliva aziendale passa un tratto di fognatura pubblica esistente declassato a fognatura privata a servizio della Ditta Montanari & Gruzza Spa. Sarà realizzato ex novo un tratto di fognatura, che da Nord-Ovest passa intorno alla proprietà aziendale, fino a congiungersi con il tratto di fognatura pubblica esistente sul lato Nord-Est della proprietà, che sarà pubblico e in gestione al Gestore IRETI Spa. Nel punto di incontro tra la nuova fognatura pubblica che passa intorno alla Ditta e la fognatura aziendale passante sotto la proprietà (ex fognatura pubblica), si troverà il punto di scarico S1 in cui saranno recapitate le acque reflue industriali oggetto della presente autorizzazione.

Le acque reflue industriali, a monte del recapito nella pubblica fognatura, sono trattate con un impianto di depurazione della potenzialità di 30 mc/h, costituito da:

- una vasca di sollevamento
- degrassatore
- 2 vasche di accumulo e ossigenazione
- 1 vasca di accumulo ed eventuale sedimentazione e flottazione delle sostanze residue

L'impianto di depurazione è dotato di apposito impianto acustico-luminoso per la segnalazione di un eventuale malfunzionamento dell'impianto.

E' presente un pozzetto di prelievo dei campioni subito a valle idraulica dell'impianto di trattamento ed è presente inoltre un ulteriore pozzetto di campionamento a monte dello scarico S1.

E' presente anche un pozzetto disoleatore per il trattamento delle acque provenienti da una parte della zona a sud dello stabilimento, nei pressi dello spazio di spedizione; tali acque sono poi recapitate nella rete fognaria aziendale passante sotto la proprietà (ex fognatura pubblica), a valle dell'impianto di depurazione.

Le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici sia esistenti che di nuova realizzazione, recapitano alla rete delle acque reflue industriali provenienti dall'attività produttiva, a valle dell'impianto di trattamento, e arrivano al punto di scarico S1 in pubblica fognatura. Le acque reflue domestiche, nel rispetto del Regolamento di Fognatura e Depurazione, sono sempre ammesse ai sensi dell'art.124 del D.lgs 152/06 non necessitando pertanto autorizzazione espressa.

Lo scarico è di tipo continuo.

Le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai pluviali del fabbricato esistente sono raccolte in una rete aziendale dedicata che le convoglia al punto di scarico, denominato in planimetria S4, in un fosso di scolo esistente che corre parallelamente alla via Emilia sul lato nord. Le acque provenienti dalle coperture degli ampliamenti in progetto e dalla nuova urbanizzazione posta nella parte nordest dell'area in oggetto sono convogliate nel tratto terminale della dorsale esistente tramite un nuovo tratto di rete fognaria aziendale e poi recapitanti nel fosso stradale adiacente la via Emilia sul lato nord.

La ditta dichiara che la zona cortiliva esterna è destinata unicamente al parcheggio degli autoveicoli a servizio dell'attività, delle maestranze e dei clienti e al transito degli automezzi, anche pesanti, connessi all'attività svolta e non saranno utilizzate per lo stoccaggio di materiali e pertanto non sono soggette a pericoli di inquinamento delle acque di dilavamento. Tali acque sono pertanto esonerate dall'applicazione della DGR 286/06.

L'approvvigionamento idrico avviene da pozzo per un prelievo massimo autorizzato di 70.000 mc/anno e riuso di circa 35.000 mc/anno di acqua.

La planimetria di progetto di riferimento è la tavola T06 del 04/06/2019 "Planimetria reti fognarie" rev. G, trasmessa dalla ditta come integrazione durante i lavori della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017.

### Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 70.000 mc.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 290 mc.
3. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga ai seguenti valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD	2000	mg/l
COD	3500	mg/l
Cloruri	3000	mg/l
Fosforo	200	mg/l
Azoto ammoniacale	150	mg/l
Azoto nitroso	1	mg/l
Azoto nitrico	50	mg/l
Grassi	350	mg/l
Tensioattivi totali	30	mg/l

4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Irete Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. La Ditta deve comunicare ad Arpae e al Comune di Reggio Emilia la fine dei lavori relativi alla rete fognaria così come da progetto presentato. Deve inoltre comunicare l'avvenuto allaccio del punto di scarico S1 al nuovo tratto di fognatura pubblica.
6. La Ditta deve trasmettere la planimetria riportante la configurazione finale dello stabilimento, inclusivo degli interventi e delle opere realizzate in particolare riguardo le reti fognarie, l'impianto di

- depurazione e dei manufatti a servizio, entro 60 giorni dal completamento delle opere, unitamente a modifica non sostanziale di AUA se e per quanto dovuta.
7. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 14 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
  8. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
  9. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
  10. E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 16 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
  11. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
  12. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
  13. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
  14. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.
  15. Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

Dalla previsione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che alla realizzazione del progetto si avrà:

- il rispetto dei limiti assoluti di immissione al confine di proprietà ovest e al nuovo confine est;
- la non applicabilità del criterio differenziale rispetto al ricettore R1 posto oltre il confine nord-ovest.

Pertanto l'attività svolta dall'Azienda e l'intervento in progetto risultano acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**